



SIULP:

Il calcolo dei sei aumenti periodici (sei scatti) di stipendio nel trattamento di fine servizio

Recentemente, numerosi colleghi pensionati ci hanno chiesto chiarimenti

in relazione all'inclusione, ai fini del calcolo del TFS, dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo del Dlgs 165/1997 in relazione al calcolo della pensione. Il tutto anche in virtù di taluni contenziosi che hanno prodotto pronunciamenti della Magistratura Amministrativa.

L'attribuzione, nel calcolo del TFS, di "sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante" è stata prevista dall'art.13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia" per i soli generali e colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza nella posizione di "a disposizione", all'atto della cessazione dal servizio.

Con detto intervento normativo, il legislatore ha inteso attivare un meccanismo destinato ad elevare la misura del trattamento di quiescenza rendendolo avulso dal sistema delle promozioni. Detto meccanismo, con le medesime finalità, è stato successivamente riesaminato e applicato a tutti gli ufficiali con la legge 19 maggio 1986 n. 224 e alle restanti categorie di personale militare con il D.L. 16 settembre 1987, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 1987, n.468, trasformandosi, pertanto, in un beneficio tipico dello status militare. L'istituto, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico, previdenziale e, per quanto possibile, normativo degli addetti al comparto sicurezza – difesa, è stato, infine, esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, dall'art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 (convertito, con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n.472), così come modificato da ultimo dall'art.21, comma 1, della L. n.232 del 1990, il quale così dispone: comma 1) "Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto. comma 2) "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di



servizio utile; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.

Come vengono calcolati i sei aumenti periodici?

Con l'introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193), a decorrere dal 1° gennaio 2005, i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato”, compreso quindi l'IIS (indennità integrativa speciale), sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull'eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 539/1950. Secondo quanto sostenuto dall'INPS, l'aumento figurativo dei sei scatti di stipendio di cui all'art.21, comma 1, della L. n.232 del 1990, è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi: decesso del dipendente, riforma per malattia del dipendente; pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente. Al riguardo, tuttavia, occorre far presente che, mentre l'articolo 4 del Dlgs 165/1997 ha dettato una nuova ed espressa disciplina per il calcolo dei 6 aumenti periodici sul trattamento di pensione, l'effetto dei 6 aumenti periodici sul trattamento di fine servizio è rimasto soggetto a quanto previsto dall'art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 (convertito, con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n.472), così come modificato da ultimo dall'art.21, comma 1, della L. n.232 del 1990. Sulla questione è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato il quale, con la Sentenza N. 01231/2019 REG.PROV.COLL. pronunciata nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 e pubblicata il 22 febbraio 2019, ha affermato il principio che, in base all'attuale sistema normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età congiuntamente ai 35 anni di servizio utile. Tirando le somme, tutti coloro che sono andati in pensione a domanda con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile avrebbero interesse a verificare se nel calcolo del TFS siano stati inseriti gli aumenti periodici di che trattasi. Ad abundantiam, tale verifica potrebbe essere utile anche per i tutti i colleghi in quiescenza che volessero verificare la determina del TFS per riscontare, eventualmente, il mancato calcolo del beneficio in argomento. Ricordiamo che con il messaggio 13 marzo 2019, n. 1033, l'Istituto ha comunicato che dal 1° aprile 2020, all'interno del “Fascicolo previdenziale del cittadino”, è disponibile il prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR), oltre a quello relativo al trattamento di fine servizio (TFS) già online. Gli iscritti alla gestione pubblica interessati, potranno, quindi, accedere al documento mediante l'utilizzo delle proprie credenziali. Il prospetto di liquidazione, reso disponibile contestualmente al pagamento della prestazione, contiene i dati giuridico - economici utilizzati per il calcolo del TFR o del TFS e le informazioni relative alle modalità di pagamento. Gli iscritti al SIULP pensionati, una volta stampato il proprio prospetto potranno, per il tramite delle strutture territoriali, farlo pervenire alla struttura Nazionale che procederà alla verifica. Per coloro che si troveranno nelle condizioni di instaurare un contenzioso il Siulp predisporrà un ricorso completamente gratuito.

